

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

l'Agencia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito denominata ENEA), con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - 00198 Roma (C.F. 01320740580, P.IVA 00985801000) rappresentata dall'Ing. Giulia Monteleone;

E

INSTM Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e tecnologia dei Materiali (nel seguito indicato come INSTM) con sede e domicilio fiscale a Firenze, Piazza S. Marco 4 C/O UNIFI (C.F. 94040540489 P.IVA 04423980483), rappresentato ai fini del presente contratto dalla Prof.ssa Federica Bondioli, nella sua qualità di Presidente;

nel seguito congiuntamente indicate come le Parti

PREMESSO CHE:

- A. Con Decreto del 5 agosto 2022, pubblicato su G.U.R.I. n. 192 del 18-08-2022 il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – di seguito MASE) ha ammesso a finanziamento il Progetto “Materiali di nuova GeneraziOne Per celle fotoVoltaiche tandem” [GoPV];
- B. ENEA intende affidare una attività di ricerca dal titolo: **“Simulazioni computazionali delle strutture e dei processi nelle interfacce funzionali in celle solari a perovskite inorganica”** all'INSTM quale Istituto Universitario nazionale competente nel settore;
- C. i temi di ricerca oggetto del presente Accordo di collaborazione hanno carattere di ricerca fondamentale, a totale beneficio di tutti gli utenti del sistema elettrico. Pertanto, i risultati dei progetti svolti non possono formare oggetto di alcun diritto

di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza, così come richiesto dall'art. 158 del D. Lgs 19 aprile 2016 n. 50, "Codice degli Appalti" (CA). Al riguardo non si applica il citato CA.

TUTTO CIÒ PREMESSO

per formare parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione, si conviene tra le Parti anzidette quanto di seguito esposto:

Art. 1. – Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto l'esecuzione, da parte dell'ENEA e dell'INSTM, delle attività di ricerca previste nell'annesso documento "Allegato Tecnico", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2. – Impegni e responsabilità delle Parti

L'INSTM dovrà fornire a ENEA i rapporti tecnici secondo quanto pianificato nell'Allegato Tecnico. I rapporti tecnici dovranno consentire all'ENEA l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per la valutazione scientifica e tecnica degli obiettivi e dei risultati ottenuti nel presente Accordo.

La verifica della completezza della documentazione tecnico-scientifica presentata rientra nei compiti del Responsabile ENEA di cui al successivo art. 7 del presente Accordo.

Art. 3. – Durata dell'Accordo

La durata del presente Accordo decorre dalla data della sua stipula; le attività in esso previste dovranno essere ultimate secondo le scadenze previste nell'Allegato Tecnico, e comunque entro il 30/06/2026.

Eventuali proroghe saranno concesse solo se rientranti in quelle eventualmente concesse dal MASE a ENEA.

L'INSTM si impegna a garantire flessibilità nell'esecuzione delle attività di cui

all'Allegato Tecnico in coerenza con eventuali variazioni che il progetto potrà subire a seguito dell'approvazione da parte degli esperti nominati dal MASE.

Art. 4. – Modalità di esecuzione e rendicontazione delle attività

Le attività dovranno essere svolte secondo la programmazione definita nell'Allegato Tecnico, dove sono definiti anche specifici deliverable. I rapporti tecnici dovranno essere trasmessi all'ENEA secondo la tempistica indicata nell'allegato tecnico.

Art. 5. – Modalità di erogazione del contributo

Il costo complessivo massimo che le Parti sosterranno per l'esecuzione delle attività previste nel presente Accordo è pari ad € 285.000,00 di cui € 100.000,00 per spese in capo ad ENEA ed € 185.000,00 per in capo ad INSTM.

Pertanto l'ENEA verserà a INSTM la quota pari a € **85.000,00** secondo le seguenti modalità:

- 1) 30% (trenta per cento) dell'importo alla firma dell'Accordo di Collaborazione;
- 2) 45% dell'importo alla consegna del deliverable intermedio (D2 secondo la tempistica indicata nell'Allegato Tecnico);
- 3) saldo sarà corrisposto alla scadenza di contratto e a valle della consegna del report D3.

L'importo relativo alla lettera (1) verrà erogato su richiesta di INSTM mediante emissione di nota debito da inviare al Responsabile dell'Accordo di cui al successivo art. 7.

Gli importi relativi alla lettera (2) e (3) saranno corrisposti, a valle della consegna dei report definiti nell'Allegato Tecnico e dell'approvazione del Responsabile dell'Accordo, su richiesta di INSTM mediante emissione di nota debito.

Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 11 della Legge n. 3/2003, e in ottemperanza alla procedura definita dal CIPE con delibera n. 143/2002, tutti i documenti amministrativi

e contabili riferiti al presente Accordo dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP): I73C22000470001 che è stato assegnato al Progetto GoPV.

Non verrà riconosciuta una quota di attività superiore a quanto disciplinato dal presente Accordo di Collaborazione, (salvo eccezionali esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali accordate da ENEA in funzione dell'andamento complessivo del Programma).

Art. 6. – Variazioni e clausola di salvaguardia

Gli obiettivi ed il programma di attività descritti nell'Allegato Tecnico possono essere suscettibili di variazioni o modifiche, da discutere e concordare tra le Parti in caso di variazioni del progetto.

Art. 7. – Responsabili dell'Accordo

La gestione del presente Accordo è affidata a due responsabili:

- «Dott.ssa Lucia V. Mercaldo» per l'ENEA;
- «Prof. Michele Pavone» per il CO-BENEFICIARIO.

Art. 8. – Foro competente

Per qualunque controversia diretta o indiretta che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 9. – Risoluzione e cessazione di efficacia dell'Accordo

Il presente Accordo può essere risolto, con formale e motivata denuncia, da una delle Parti, per inadempienza grave dell'altra. La risoluzione deve essere in ogni caso preceduta da formale diffida ad adempiere alle obbligazioni contrattuali, rimasta senza effetto per 30 (trenta) giorni.

Le Parti convengono che, in caso di cessazione degli effetti del presente Accordo per qualsivoglia causa, l'ENEA, salvo il suo diritto al risarcimento degli eventuali danni

subiti, sarà esclusivamente tenuto alla corresponsione nei confronti del CO-BENEFICIARIO delle spese sostenute sino alla data della risoluzione o della cessazione degli effetti del presente Accordo ed al pagamento della parte di ricerca sino a quel momento svolta, escluso ogni ulteriore indennizzo, e a condizione che tali costi siano riconosciuti dal MASE.

Art. 11. – Proprietà dei risultati

I temi di ricerca oggetto del presente Accordo di collaborazione hanno carattere di ricerca fondamentale, a totale beneficio di tutti gli utenti del sistema elettrico. Pertanto, i risultati dei progetti svolti non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.

L'ENEA è tenuta a provvedere alla diffusione delle attività di ricerca svolte nell'ambito del PTR 2022-2024.

Art. 12. Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) (GDPR) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, dal D. L. n. 139/2021 conv. e dal D.lgs. n. 24/2023.

Art. 13. – Modificazioni

Il presente Accordo, con i suoi allegati, contiene la totalità degli impegni concordati tra le Parti e potrà essere modificato solo per atto scritto, secondo quanto indicato ai precedenti artt. 3 e 6.

Art. 14. – Allegati

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo l'Allegato Tecnico

(Allegato 1), siglato per accettazione dalle Parti.

Le Parti dichiarano, inoltre, di conoscere ed accettare i seguenti documenti allegati:

Allegato 2 - Patto di Integrità dell'ENEA

Art. 15. – Registrazione e oneri fiscali

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale. Le spese di bollo e di registrazione del presente Accordo, solo in caso d'uso, sono a carico della parte che ne effettua la registrazione.

L'oggetto dell'Accordo è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta da INSTM ed il contributo versato da ENEA si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi; di conseguenza il contributo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli Art. 1 e 4 del DPR n.633/72 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per INSTM

Per ENEA